

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia

Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 01/03/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 16

**SENTENZA SU RICORSO N. 16 ANNO SPORTIVO 2024-2025
PROPOSTO DALLA VIRTUS BASKET MORTARA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2352
DEL 20/02/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n. 591.**

visto il reclamo proposto dalla VIRTUS BASKET MORTARA avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 2352 del 20/02/2025 del Giudice Sportivo Regionale n. 591 con il quale sono state comminate fra l'altro le seguenti sanzioni:

DIONIGI VESSIO inibizione determinata dal 20.02.2025 al 21.06.2025 per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società, o addetto agli arbitri rivestita e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso e territoriale art. 33,3/1b RG, art. 33,4 RG offese nei confronti di tesserato avversario ispirate a discriminazione razziale, art. 21,5a RG]

La reclamante, con comunicazione del 22 Febbraio 2025, ha proposto ricorso (ndr preannuncio di ricorso).

La Corte di Appello, preliminarmente alla fissazione dell'udienza, deve esaminare l'ammissibilità del gravame.

L'art. 96 del RG al comma 2 statuisce che il reclamo deve esser presentato dalla Parte entro sette (7) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia e al comma 3 sancisce che gli interessati hanno diritto di ottenere copia dei documenti su cui si basa la pronuncia. Tale richiesta deve esser effettuata unitamente con il reclamo, e in tal caso, il

reclamo può esser depositato con riserva di motivi; in tal caso i motivi devono esser integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

Nel caso di specie, l'appellante ha formalmente proposto il reclamo nei termini di legge, anche se, a ben vedere, il reclamo presentato in data 22.2.2025 costituisce solo: “*un preannuncio di ricorso*” ma non contiene alcun motivo e, contestualmente non ha né chiesto la copia del referto arbitrale, né ha depositato i motivi (aggiuntivi), posti a fondamento del reclamo.

Orbene, anche a voler considerare che la Virtus Basket Mortara abbia proposto reclamo con riserva dei motivi (ma in questo caso avrebbe quanto meno dovuto richiedere contestualmente anche la copia dei documenti su cui si basava la pronuncia, e ciò non è stato fatto) è pacifico come la Reclamante, successivamente, non abbia neanche ottemperato all'obbligo, previsto a pena di inammissibilità, di integrare i motivi nei tre giorni successivi la richiesta di documenti. Essendo festivo il giorno in cui è stato depositato il reclamo (sabato 22.02.2025), al più tardi, la Reclamante avrebbe dovuto contestualmente al deposito del reclamo (rectius preannuncio di reclamo) richiedere la copia dei documenti su cui si 2

fondava la pronuncia, cosa che non ha fatto, né oltretutto risulta aver integrato i motivi del reclamo nei tre giorni successivi scadente il 26.2.2025.

In forza di quanto sopra esposto, l'impugnazione proposta si appalesa del tutto inammissibile per assoluta insistenza dei motivi.

L'inammissibilità del reclamo preclude l'esame nel merito e rende del tutto superflua la fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato. Dispone, altresì, l'incameramento del 100% contributo.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.